



SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ

25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Le deleghe in materia ambientale e della sicurezza sul lavoro: opportunità e limiti

Prof. Avv. Alberto Berardi, Foro di Padova

ART. 16, D.LGS. N. 81/2008

La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (1) .

Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate

In tema di sicurezza del lavoro, la delega di funzioni [ex art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81](#), trasferisce su un soggetto, non qualificabile come datore di lavoro, le funzioni del predetto, divenendo il delegato garante a titolo derivativo, mentre la delega di gestione [ex art. 2381 c.c.](#), nell'ambito di strutture societarie complesse, attiene alla ripartizione di ruoli e competenze tra i membri del consiglio amministrazione, concentrando i poteri decisionali e di spesa in capo al delegato, già qualificabile come datore di lavoro a titolo originario. (In motivazione, la Corte ha precisato che, in caso di delega di funzioni, residua, in capo al delegante, l'obbligo di vigilanza sul delegato, che risulta assolto, ove sia adottato e attuato un efficace modello organizzativo [ex art. 30, comma 4](#), d.lg. cit., mentre, in ipotesi di delega gestoria di cui all'[art. 2381 c.c.](#), l'obbligo di adottare le misure antinfortunistiche e di vigilare sulla loro osservanza si trasferisce dal consiglio di amministrazione al delegato, residuando, in capo all'organo consiliare, i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo).

Cassazione penale sez. IV, 03/10/2024, n.40682



In tema di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione posti ex lege a carico del datore di lavoro gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione di cooperative sociali, salvo che nel caso in cui la posizione di garanzia sia stata validamente delegata. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, anche per tali cooperative, caratterizzate dallo scopo di mutualità e dal fine sociale di agevolare eque e dignitose condizioni di lavoro, si impone l'equiparazione di tutti i componenti del consiglio di amministrazione nell'adempimento dei compiti di tutela della sicurezza dei lavoratori, analogamente a quanto avviene per le società di capitali).

Cassazione penale sez. IV, 24/04/2024, n.21528

In tema di sicurezza sul lavoro, la delega di funzioni, disciplinata dall'art. 16 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81, non esclude l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro sul corretto espletamento delle funzioni trasferite, ma, afferendo alla correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato, non può avere ad oggetto il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione con cui era stata confermata la condanna per omicidio colposo dell'imputata, legale rappresentante di una società e datrice di lavoro, per aver omesso ogni controllo sul rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e per non aver curato l'organizzazione dei dipendenti, nonostante avesse provveduto ad elaborare a redigere il documento di valutazione dei rischi e il POS e si fosse dotata di un'articolazione organizzativa funzionale che contemplava la nomina di un responsabile di cantiere e di un caposquadra-preposto, anch'essi ritenuti responsabili, del medesimo delitto).

Cassazione penale sez. IV, 05/10/2023, n.51455



In tema di gestione di rifiuti, è consentita la delega di funzioni a condizione che la stessa: a) sia puntuale ed espressa, con esclusione di poteri residuali in capo al delegante; b) riguardi, oltre alle funzioni, anche i correlativi poteri decisionali e di spesa; c) la sua esistenza sia giudizialmente provata con certezza; d) il delegato sia tecnicamente idoneo e professionalmente qualificato allo svolgimento dei compiti affidategli; e) il trasferimento delle funzioni sia giustificato dalle dimensioni o dalle esigenze organizzative dell'impresa, ferma restando la persistenza di un obbligo di vigilanza del delegante in ordine al corretto espletamento, da parte del delegato, delle funzioni trasferite. (In motivazione, la Corte ha precisato che tale obbligo di vigilanza non comporta il controllo continuativo delle modalità di svolgimento delle funzioni trasferite, richiedendosi la mera verifica della correttezza della complessiva gestione del delegato).

Cassazione penale sez. III, 12/02/2020, n.15941

In tema di reati ambientali (nella specie, quello previsto dall'art. 29 quattordices d.lg. n. 152 del 2006), non è più richiesto, per la validità e l'efficacia della delega di funzioni, che il trasferimento delle stesse sia reso necessario dalle dimensioni dell'impresa o, quanto meno, dalle esigenze organizzative della medesima.

Cassazione penale sez. III, 21/05/2015, n.27862



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**

25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso

Grazie per l'attenzione!



PROF. AVV. ALBERTO BERARDI

35137 – PADOVA
studio@pinelliavvocati.it



**SETTIMANA
DELLA
SOSTENIBILITÀ**

25-28 MARZO 2025



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana
Venezia Padova Rovigo Treviso